***Repertorio n. ……….***

***REPUBBLICA ITALIANA***

***COMUNE DI VENAROTTA***

***(Provincia di Ascoli Piceno)***

**CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 COMMA 15 D.lgs. N° 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA DI ENERGIA DEL COMUNE DI VENAROTTA**

**(CIG: n. 8370418F6F)** Codice Unico di Progetto C.U.P. n. **C61D18000000002**

L’anno **2020** (duemilaventi), addì **….** del mese di …….. in Venarotta, presso la sede municipale provvisoria di Piazza Spalvieri e più precisamente nell’ufficio del Segretario Comunale;

Avanti a me, **Dott. Pierluigi Grelli** Segretario del Comune di Venarotta, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

**Geom. Gino Santoni**, (c.f. SNTGNI70M31L728E) nato a Venarotta (AP) il 31/08/1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, del **Comune di Venarotta,** con sede in Venarotta, via Euste Nardi n.39, codice fiscale: 80004310449, partita iva: 00357520444**,** che di seguito, nel presente atto verrà denominato semplicemente “**Amministrazione**” o ”**Concedente**“ per conto e nell’interesse del quale agisce in forza di decreto sindacale n.3 del 28.05.2019;

**Ing. Pasquale Ionta**, (c.f.: NTIPQL64M09E472R) nato a Latina il 09/08/1964, in qualità di legale rappresentante della Società **Free Energy Saving Srl**, con sede in Latina, via Ufente 20, C.F. 02874560598, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto Sociale/dall’Assemblea dei Soci in data 26/03/2019**,** di seguito nel presente contratto denominata “**Concessionario**”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all’assistenza di testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

**PREMETTONO**

* che la ditta SEA Servizi Energia Ambiente srl ha presentato un progetto di fattibilità, ai sensi dell’art.183 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016 di project financing di interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti della Pubblica Illuminazione e servizio di gestione, manutenzione degli stessi, fornitura di energia elettrica, adeguamento di alcune linee di alimentazione elettrica, fornitura e posa in opera di alcuni pali e pitturazione dei vecchi pali con l’opzione del finanziamento conto terzi tramite concessione;
* con **Delibera di Giunta n.25/2018** ad oggetto: *REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHÉ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI STESSI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI VENAROTTA - PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO* si**dichiarava** di pubblico interesse e s**i approvava** la proposta, di Finanza di Progetto relativa alla ***REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHÉ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI STESSI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI VENAROTTA****,* presentata dalla Ditta SEA – Servizi Energia Ambiente srl con sede in via di Civita 2 – Monticchio – 67100 L’Aquila, ai sensi dell'art. **183 comma 15 del D.Lgs. n° 50/2016**, in qualità di promotore; s**i individuava** quale Promotore, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. r) e art. 183 del D.Lgs. n° 50/2016, della proposta di Finanza di Progetto di cui all’oggetto, la Ditta SEA – Servizi Energia Ambiente srl con sede in via di Civita 2 – Monticchio – 67100 L’Aquila dandoatto che la scelta del concessionario del servizio oggetto della proposta di finanza di progetto sarebbe avvenuta ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la proposta presentata, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione;
* con **delibera di C.C. n.7 del 06.03.2018** veniva approvato, all’interno del D.U.P., il programma triennale OO.PP. 2018-2020 con l’inserimento dell’intervento in oggetto, nell’elenco annuale 2018 poi riproposto nel programma triennale OO.PP 2019-2021 e nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 all’interno del D.U.P 2019 -2021 definitivamente approvato con **delibera di C.C. n.7 del 29.03.2019**
* con successiva **delibera di Giunta n.130/2018**, si approvava la documentazione progettuale integrativa;
* con successiva **determinazione Area Tecnica n. 35 / 66 del 05-02-19** si avviavacome previsto dall’art.183 comma 15 una procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 co.2 avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, finalizzata ad individuare l’operatore cui affidare in concessione, mediante finanza di progetto, i seguenti servizi, lavori, forniture:
* PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO, COME MEGLIO SPECIFICATO NELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DEL PROMOTORE
* MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI STESSI
* FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Venivano altresì fissati gli elementi principali per la gestione della procedura così sintetizzabili:

* **durata della concessione**: anni venticinque (25), salva minor durata scaturita dalla gara
* **importo:** valore complessivo della concessione per la sua intera durata: Euro 3.289.492,00 [Somma di: Sub totale risparmi e benefici –  Ammortamenti beni materiali primo intervento  - Ammortamenti beni materiali secondo intervento di seconda sostituzione   -  Ammortamenti beni immateriali del BP]
* **canone annuo a base d’asta**: al fine di garantire il corretto equilibrio economico – finanziario della concessione: Euro € 84.174,00 [Somma di: costo attuale energia €.61.003,00 - aumento costo energia 5%: € 3.050,00 quota O&M € 6.721,00 - risparmio manutenzione straordinaria media € 5.400,00 - maggiore importo per maggiori lavori € 8.000,00]
* **realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, per un investimento complessivo** di Euro 415.608,00 finalizzati anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblica, con risorse economiche a carico del concessionario
* **affidamento**: procedura di gara “aperta”, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità approvato con i citati atti deliberativi, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
* con **nota prot.15850 del 02.10.2019** acquisita al prot.8055/19 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, comunicava che con propria determinazione Settore I n.392 R.G.793 del 01.10.2019, l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n.317 (RG 653) del 31.07.2019 a favore di SOCIETA’ FREE ENERGY SAVING SRL è divenuta efficace
* con **avviso del 02.10.2019** debitamente pubblicatosi dava atto dell’esito ESITO della PROCEDURA APERTA ex art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) eseguita dalla S.U.A. della Provincia di Fermo p/c del COMUNE DI VENAROTTA per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto
* con ultima **determinazione Area Tecnica n…… del …..** si prendeva atto della documentazione della S.U.A. della Provincia di Fermo e dell’aggiudicazionedell’intervento di Riqualificazione Energetica della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Venarotta e relativa gestione, al soggetto Società FREE ENERGY SAVING SRL con sede in Latina via Ufente 20 (c.f./ p.iva: 02874560598)per il valore complessivo al netto dell’Iva pari ad € 2.128.056,50 (pari ad €. 83.332,26 euro per 25 anni oltre contributo pubblico di € 44.750,00 di cui Euro 8.535,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
* che allo stato attuale non sussistono, pertanto, impedimenti di alcun genere, nei confronti del **Concessionario**, in merito all’assunzione del presente contratto.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto del Contratto - Caratteristiche generali e finalità della concessione**.

 Il Comune di Venarotta, **Amministrazione Concedente**, a mezzo del costituito suo Responsabile dell’Area Tecnica come sopra identificato, in esecuzione degli atti amministrativi citati, affida in concessione a **SOCIETA’ FREE ENERGY SAVING SRL con sede in Latina via Ufente 20 (c.f./ p.iva: 02874560598)** in via esclusiva, che come sopra rappresentata accetta, senza riserva alcuna, per la durata di anni venticinque, una finanza di progetto attinente alla gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Venarotta nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, finalizzati al risparmio energetico.

In particolare affida:

►la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, anche mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli impianti stessi con tecnologia a led; la nomina del collaudatore è di competenza dell’**Amministrazione** ed il corrispettivo è a carico del **Concessionario**

►la presa in carico dell’intero impianto di illuminazione pubblica con la relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria

►l’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica per l’intera durata del contratto in conformità al progetto di finanza presentato dal promotore come risultato migliorato all’esito di gara.

Si specifica che la concessione allo stato attuale non prevede la fornitura di energia elettrica per futuri servizi diversi dalla pubblica illuminazione (esemplificativamente pannelli luminosi e future apparecchiature non pertinenti).

Sono oggetto del contratto conformemente a quanto riportato nel progetto scaturito dalla gara:

**A]** Le prestazioni, a totale a carico dell’affidatario, volte alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti e delle lampade inerenti alla pubblica illuminazione indicati nel progetto, con lampade a Tecnologia LED, finalizzate anche al risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso, secondo le prescrizioni riportate nella proposta di project financing ed in conformità alla normativa di settore prevista per l’illuminazione pubblica.

In particolare, alla luce della proposta progettuale offerta in sede di gara, il **Concessionario** si obbliga alla riqualificazione dell’impianto esistente e alla sua messa a norma nonché al conseguimento di un risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso.

Nello specifico, oltre a quanto stabilito nel progetto di fattibilità posto a base di gara, si obbliga a:

* sostituzione di n° 898 punti luce esistenti con punti luce a LED secondo le caratteristiche di cui alla documentazione di gara allegata

Le nuove lampade dovranno garantire parametri illuminotecnici conformi alla normativa e ai C.A.M. vigenti ed essere di ultima generazione.

Prima della riconsegna dell’impianto dovrà essere eseguita una nuova totale sostituzione dei punti luce oggetto del primo intervento di relamping (898).

**B]** L’esecuzione delle opere di riqualificazione adeguamento, miglioramento e sostituzione di alcune linee elettriche di alimentazione e dei relativi quadri come meglio dettagliato nel progetto.

In particolare, alla luce della proposta progettuale migliorativa il **Concessionario** si obbliga, oltre a quanto stabilito nel progetto di fattibilità posto a base di gara e allegato, alla

* riqualificazione dei quadri elettrici come indicato nel progetto a base di gara con l’aggiunta di n° 4 quadri elettrici che saranno realizzati ex novo per un totale di n° 12 quadri elettrici secondo le caratteristiche di cui alla proposta progettuale allegata. I nuovi quadri elettrici saranno dotati di dispositivi di telecontrollo e monitoraggio del quadro.

Durante la concessione sarà possibile espandere il modulo con sistema di monitoraggio del singolo punto luce e implementare i sistemi predetti su tutti gli altri n° 8 quadri elettrici oggetto di adeguamento. Il **Concessionario** si impegna alla predisposizione degli stessi a tale funzionalità.

* sostituzione di n° 6 pali di illuminazione esistenti in calcestruzzo con pali in acciaio tenuto conto dei particolari costruttivi contenuti nella documentazione di progetto allegata.
* sostituzione di n° 4 pali in acciaio esistenti che prevedono precarietà statica con nuovo plinto di fondazione e nuovo palo di altezza idonea. In alternativa, in accordo con la D.L. e l’ufficio tecnico comunale, sarà possibile prevedere la sostituzione di n° 10 pali in acciaio esistenti che presentano criticità strutturali.
* sostituzione delle linee indicate nel computo metrico posto a base di gara.

**C]** La fornitura e posa in opera di n° 20 nuovi pali alimentati da fotovoltaico completi di kit di accumulo e tutto il necessario per avere il sistema perfettamente funzionante secondo le caratteristiche contenute nella documentazione di progetto allegata, da posizionare secondo le indicazioni dell’Amministrazione entro i termini di cui al progetto esecutivo.

**D]** La verniciatura, entro i termini di cui al progetto esecutivo, di n°700 pali di illuminazione pubblica previa scarifica dell’attuale verniciatura secondo le indicazioni della Direzione Lavori, eventualmente limitando l’intervento ai pali di illuminazione che presentano evidente stato di ossidazione superficiale. Il numero dei pali da verniciare sarà definito in fase di progettazione esecutiva in accordo con l’Amministrazione.

**E]** Ogni altra prestazione indicata nel progetto aggiudicato in sede di gara.

In particolare, alla luce della proposta progettuale migliorativa il **Concessionario** si obbliga, all’istallazione di n° 4 telecamere presso strutture comunali e alla fornitura di relativa control room, funzionante, secondo le caratteristiche di cui alla documentazione di progetto allegata.

**F]** La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero impianto di illuminazione pubblica oggetto della concessione per come indicato nel progetto a base di gara nonché nel progetto gestionale – RELAZIONE TECNICA GESTIONALE allegato e appresso.

**G]** La gestione delle reti e l’accollo della fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di illuminazione per tutta la durata della concessione come indicato nel progetto a base di gara nonché nel progetto gestionale – RELAZIONE TECNICA GESTIONALE.

**IL PROGETTO ESECUTIVO POTRA’ PREVEDERE VARIAZIONI CONCORDATE CON L’AMMINISTRAZIONE**

 **RISPETTO AI PUNTI SOPRA INDICATI E AGLI ELABORATI RICHIAMATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELL’AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO DI CUI AL QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO.**

L’impianto preso in carico oggetto della presente concessione è da intendersi comprensivo di tutti gli accessori e apparecchiature strumentali al funzionamento dei punti luce quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i quadri elettrici, i pali, le linee elettriche di alimentazione.

Gli impianti vengono concessi a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Si specifica che la manutenzione straordinaria è garantita per gli impianti oggetto di lavori di adeguamento, mentre per gli impianti non oggetto dei lavori si rimanda al successivo articolo 6.

La realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica di cui al presente atto potrà essere iniziata solo successivamente all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo validato.

**Art. 3 – Entità della concessione.**

Ai fini della presente concessione, le parti danno atto che:

1. l’importo complessivo stimato dell’opera di adeguamento ammonta ad **€ 426.737,00** inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’Iva, nella misura di Legge.
2. l’importo stimato degli oneri della sicurezza ammonta ad € 8.535,00, al netto dell’Iva nella misura di Legge.

Il canone annuo ammonta ad € 83.332,26 (Iva esclusa) così come scaturito all’esito della gara e come riportato all’art.10, alla luce del ribasso offerto in sede di gara pari all’1%.

**Art. 4 – Autorizzazione alla richiesta di Titoli di Efficienza Energetica od altri contributi**

Limitatamente agli interventi oggetto della presente concessione l’Amministrazione si impegna a concedere al **Concessionario** la titolarità esclusiva dei progetti in sede di richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) presso il GSE o di altri contributi attraverso l’applicazione delle leggi vigenti. Comunque i TEE derivanti dai suddetti progetti resteranno interamente di titolarità esclusiva del **Concessionario**. A tale fine l’**Amministrazione** si impegna a consegnare al **Concessionario** tutta la documentazione ad esso necessaria a perseguire tale scopo.

**Art. 5 – Durata della Concessione**

La presente concessione ha la durata di **25 (venticinque) anni** decorrenti dalla data di consegna degli impianti. La consegna degli impianti avverrà contestualmente alla consegna dei lavori entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’**Amministrazione**.

L’obbligo di fornire l’energia elettrica decorre dalla data di consegna degli impianti.

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Resta ferma la facoltà di revoca o risoluzione ove ne ricorrano i presupposti, sia di legge sia previsti nel presente contratto.

Dalla data del Verbale di consegna degli impianti decorre l’esecuzione del contratto; da tale data il **Concessionario** prende in carico gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della presente, diventandone responsabile della custodia e conservazione, obbligandosi alla manutenzione e gestione e assumendo per tutti gli impianti oggetto di concessione ogni responsabilità civile e penale.

Nel Verbale di consegna degli impianti è riportato lo stato di consistenza degli impianti.

Nel corso della gestione del servizio il **Concessionario** sarà tenuto a curare l’aggiornamento di tale stato di consistenza.

**Art. 6 – Obbligazioni del Concessionario.**

**► Fase di progettazione / esecuzione lavori di adeguamento**

Il **Concessionario** si impegna a predisporre, a propria cura e spese, le verifiche Illumino-

tecniche, il progetto esecutivo dell’opera nel rispetto del progetto di fattibilità di cui alla proposta approvata e del progetto aggiudicato in sede di gara e quindi come risultato migliorato, dei relativi standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza e delle entità economiche.

La progettazione ed i relativi lavori devono garantire l’adeguamento normativo degli impianti.

Il **Concessionario** inoltre si impegna a:

* Acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento assertivo da parte degli organi tecnici di controllo, occorrenti o necessari sia nella fase di progettazione, sia nella fase di avvio dei lavori sia, infine, nella fase esecutiva tanto per la manutenzione che per la gestione degli impianti.
* Recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dai predetti organi tecnici nonché eventuali direttive impartite dall’**Amministrazione**.
* Predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d’arte, perfettamente funzionanti, operativi in conformità alle previsioni progettuali e idonei all’uso ed alla destinazione prevista negli atti progettuali e nella proposta.

Il **Concedente** si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al **Concessionario** direttive per la definizione del progetto esecutivo a cui il **Concessionario** dovrà conformarsi. Dette direttive, attinenti ai particolari costruttivi e migliorativi, non dovranno comunque alterare i caratteri generali nonché le condizioni esecutive economico finanziarie e gestionali del progetto e della documentazione di offerta presentata dal soggetto promotore, posta base di gara.

È a carico del **Concessionario** l’adeguamento normativo dell’impianto.

Il termine entro il quale il **Concessionario** dovrà presentare all’Ufficio Protocollo del **Concedente** il progetto esecutivo è pari a **51 giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla data odierna, giusto ribasso del 15% sul tempo di esecuzione massimo a base di gara (60 giorni) offerto in sede di gara.

Approvato il progetto esecutivo, il **Concessionario** deve eseguire i lavori relativi agli interventi. Questi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui costano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro ed ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro necessario per realizzare gli interventi e procedere all’erogazione dei relativi servizi previsti dal contratto.

Il termine di realizzazione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica con la fornitura e montaggio delle apparecchiature previste non deve superare **giorni 144** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, giusto ribasso del 20% sul tempo di esecuzione massimo a base di gara (180 giorni) offerto in sede di gara.

L’esecuzione dei lavori comprende: l’adeguamento e riqualificazione dell’impianto, la sostituzione dei corpi illuminanti e la riverniciatura dei pali, nonché tutto quanto previsto nel progetto esecutivo, nel rispetto della documentazione tecnica di gara, delle norme e disposizioni vigenti in materia e della uniformità ed omogeneità anche estetica.

Il **Concessionario** assume il rischio di verifica e fornitura con montaggio, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alle realizzazioni suddette, eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna dei materiali, mancato rispetto degli standard, aumento dei costi, inconvenienti tecnici, mancato completamento, esternalità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi.

Il **Concessionario** ha la facoltà di introdurre le eventuali variazioni finalizzate ad una maggiore economicità di montaggio o gestione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivanti dagli atti di gara e delle norme e delle direttive dell’**Amministrazione**.

Le variazioni in corso d’opera proposte dal **Concessionario** al **Concedente** potranno essere

rigettate se ritenute non idonee.

Il **Concessionario** sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali migliorative, richieste dal **Concedente** durante la fase di esecuzione dei lavori che non determinano un’alterazione sostanziale degli interventi, che non comportino incremento dei costi previsti per la esecuzione dei lavori, della tempistica per la realizzazione dei lavori medesimi, o incremento dei costi di gestione.

Come detto il progetto esecutivo potrà prevedere variazioni concordate con l’**Amministrazione** rispetto ai documenti e alle offerte presentate fermo restando il rispetto dell’ammontare dell’investimento di cui al QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO.

**Il progetto esecutivo, una volta approvato, costituirà un allegato del presente contratto.**

Restano a carico del **Concessionario** gli oneri relativi agli eventuali interventi di modifica dei progetti esecutivi derivanti da errori od omissioni di progettazione.

Il finanziamento di tutto quanto occorrente per l’assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto è a carico del **Concessionario**.

Tutto il materiale fornito dal **Concessionario**, dovrà possedere idonea certificazione di conformità alla normativa vigente.

Al completamento dei lavori, il **Concessionario** dovrà consegnare all'**Amministrazione**  tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata con quanto eseguito effettivamente, rispecchiando in modo reale quanto effettuato:

˃ Relazione tecnica particolareggiata;

˃ Disegni esecutivi cartacei (n. 1 copia per ogni tavola) e file digitale in dwg e pdf;

˃ Particolari costruttivi e d'installazione cartacei (n. 1 copia per ogni tavola) e file digitale in dwg e pdf;

˃ Schede tecniche di funzionamento cartacee (n. 1 copia per ogni scheda) e file digitale in pdf;

 ˃ Dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alla regola d’arte;

> Documentazione fotografica delle diverse fasi lavorative.

Il Direttore dei lavori è individuato dall’**Amministrazione**, senza che il **Concessionario** possa nulla eccepire, con costi a carico del **Concessionario** nel rispetto degli importi massimi indicati nel quadro economico di investimento contenuto nel piano economico finanziario di offerta. Alla nomina ed al pagamento della suddetta prestazione provvederà il **Concessionario.**

Il Collaudatore è individuato e nominato dall’**Amministrazione**, senza che il **Concessionario** possa nulla eccepire, con costi a carico del **Concessionario**, nel rispetto degli importi massimi indicati nel quadro economico di investimento contenuto nel piano economico finanziario di offerta.

Il **Concessionario** rimane responsabile comunque delle anomalie e malfunzionamenti che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

Il **Concessionario,** durante la vigenza del contratto e verso corrispettivo aggiuntivo da parte del **Comune Concedente,** si obbliga ad eseguire lavori di ampliamento della rete esistente fino alla concorrenza di 40.000,00 euro o comunque entro la soglia per gli affidamenti diretti secondo la normativa al tempo vigente.

**Il Concessionario,** durante la vigenza del contratto e verso corrispettivo aggiuntivo da parte del **Comune Concedente,** si obbliga ad eseguire fornitura e posa di nuovi pali fotovoltaici fino alla concorrenza di 40.000,00 euro o comunque entro la soglia per gli affidamenti diretti secondo la normativa al tempo vigente.

Tali lavori / forniture saranno progettati e realizzati dal **Concessionario** e verranno computati mediante il prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della realizzazione dell’intervento, applicando a tale prezziario uno sconto **non inferiore al 22%** come risultante da gara.

In assenza di voce sul prezziario il Concedente disporrà un’analisi prezzi su cui applicare il medesimo sconto di cui sopra.

**► Fase di gestione e manutenzione**

Con il verbale di consegna il **Concessionario** prende in carico gli impianti di illuminazione pubblica, come sopra specificato.

Da questo momento è tenuto a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria a regola d'arte dell’intero impianto di illuminazione pubblica e l’eliminazione di eventuali vizi nel materiale degli impianti di pubblica illuminazione.

Nel Verbale di consegna è riportata la lettura e la matricola dei contatori di energia elettrica e comunque ogni informazione variabile rilevante ai fini del presente contratto.

L'**Amministrazione** metterà a disposizione del **Concessionario** tutta la documentazione in suo possesso al fine di agevolare per quanto possibile la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti.

Allo scadere del contratto tutti gli interventi realizzati, il materiale posto in opera ed eventuali nuovi impianti realizzati durante la sua operatività, restano acquisiti dall'**Amministrazione.**

Tutti gli impianti e loro accessori e manufatti, alla fine del contratto dovranno essere consegnati al **Concedente** (accompagnati dai documenti attestanti la voltura dei contratti di fornitura, con oneri e costi a carico del concessionario) in perfetto stato di efficienza e di conservazione salvo il normale degrado d'uso; in particolare i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza luminosa non inferiore all' 80% rispetto al nuovo, comunque a norma di legge.

Prima della scadenza del contratto il **Concessionario** è obbligato ad effettuare un’ulteriore sostituzione di tutti i corpi illuminanti oltre a quella iniziale.

Durante la gestione dell’impianto il **Concessionario** deve, oltre a svolgere tutte le attività di gestione risultanti all’esito di gara in particolare dal progetto gestionale allegato:

**˃** Garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, con personale specializzato e adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A seguito della chiamata/segnalazione, sia essa diurna, notturna, giorno feriale o festivo, che potrà essere effettuata dal personale del comune o responsabile del progetto, il soggetto reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l’impianto che gli sarà indicato entro i termini di seguito indicati:

**a)** entro massimo **3 ore** dalla chiamata/segnalazione, qualora trattasi di un intervento di emergenza, cioè necessario per rimuovere pericoli per le persone o di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare che il guasto o l’interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella medesima area in cui si è verificato il guasto (sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio ecc.) In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un immediato intervento tampone evitare il propagarsi del danno od il pericolo per le persone, eliminando l’emergenza e quindi assicurando la messa in sicurezza del sito interessato. Il “tempo di intervento”, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il **Concessionario** riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per eseguire le attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo.

**b)** entro massimo **24 ore** dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento urgente, cioè necessario a rimuovere l’interruzione dei servizi. Il “tempo di intervento” va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il **Concessionario** riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto, per eseguire le attività necessarie.

 **c)** entro massimo **48 ore** dalla chiamata, qualora trattasi di intervento ordinario, cioè necessario a far fronte a guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell’area interessata, non comportino l’interruzione del servizio. Il “tempo di intervento”, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il **Concessionario** riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto, per eseguire le attività necessarie.

Dell’avvenuto intervento sul posto di cui ai punti a) b) c) deve essere data comunicazione al **Concedente**.

**d)** Il **Concessionario** per i casi di cui ai punti a) b) c) è comunque tenuto a ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre **3 – 5 giorni** (in relazione all’entità del guasto) dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento (salvo casi eccezionali per i quali le tempistiche vanno condivise con l’**Amministrazione**).

**e)** entro massimo **20 giorni** dalla chiamata, qualora trattasi di intervento programmabile, cioè correttivo per carenze che non determinino una riduzione di funzionalità dell’area interessata. Il “tempo di intervento” e di risoluzione del guasto è programmabile, ma non potrà, comunque, superare i **20 giorni** dalla richiesta di intervento.

Trattandosi di servizio pubblico primario, qualora il ripristino del servizio non venisse effettuato nei modi e nei tempi indicati alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e), fermo restando quanto previsto in ordine alle penalità, il **Concedente**, potrà procedere con lo svolgimento d’ufficio di detto servizio, avvalendosi di altre imprese - ditte senza necessità di preavviso o messa in mora, addebitando al **Concessionario** i costi sostenuti in tale attività, senza onere alcuno per il **Concedente**.

La determinazione circa il carattere di URGENZA o EMERGENZA dell’intervento è rimessa alla valutazione del Responsabile del Procedimento individuato dall’**Amministrazione** il quale potrà anche concordare tempistiche diverse per il ripristino del funzionamento dell’impianto.

A seguito di ogni intervento si dovrà redigere una nota, in cui sarà riportato il sito dell’intervento, e/o impianto, data, orario della chiamata e di arrivo dell'addetto, l’anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Tale nota dovrà essere trasmessa al **Concedente** prima possibile. Tutte le richieste ricevute dal **Concessionario**, sia tramite comunicazione scritta che telefonica e le note riferite agli interventi eseguiti, dovranno essere registrate e conservate, a disposizione del **Concedente**.

In particolare, come desunto dalla Relazione Tecnica Gestionale allegata, il **Concessionario** garantisce un Sistema di reportistica per l’analisi delle prestazioni degli impianti, configurato per la produzione di report associati allo stato di esercizio degli stessi e alla verifica dei parametri fondamentali di performance. La piattaforma gestionale permette il costante aggiornamento del programma di manutenzione eseguito e la gestione integrata delle segnalazioni di malfunzionamento; permette di elaborare la reportistica periodica ed è integrata con le funzionalità di telecontrollo e monitoraggio da remoto.

Il **Concessionario** si impegna a consentire al **Concedente** l’accesso in visualizzazione dei moduli di tale piattaforma relativi agli interventi da eseguire ed eseguiti e allo stato dell’impianto.

Per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni relativamente a malfunzionamenti il **Concessionario** si impegna a mettere a disposizione:

* Data Base dei punti luce, indentificando ogni sostegno con apposite targhe atte ad agevolare le segnalazioni dell’utenza e le attività di manutenzione
* Sistema informatico di gestione delle segnalazioni e delle attività manutentive
* Reperibilità del personale per il pronto intervento
* Squadre per la manutenzione ordinaria e programmata
* Numero Verde attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno che raccoglie

 Segnalazioni di disfunzioni impiantistiche

 Reclami

 Richieste di chiarimenti

 Altre richieste da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di utenti finali.

* Casella di posta elettronica.

Il servizio di Call Center, avrà la funzione di raccogliere le segnalazioni provenienti dal cittadino e di creare i ticket per l’attivazione del processo di risoluzione delle segnalazioni, se questo non sia stato già attivato dal sistema di gestione delle attività manutentive.

**˃** Garantire la manutenzione ordinaria dell’intero impianto di pubblica illuminazione compresi gli interventi volti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. La finalità della manutenzione è quella di conservare nel tempo il livello tecnologico dell’impianto onde assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente.

La manutenzione ordinaria comprende tutto ciò che necessiti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni di sostituzione rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

La manutenzione straordinaria, con costi a carico del **Concessionario** riguarderà esclusivamente la parte di impianto oggetto di intervento di adeguamento e delle opere realizzate dallo stesso **Concessionario** nell’ambito di quanto previsto nel progetto restando esclusi tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle parti di impianto non adeguati.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di questi ultimi il **Concessionario** si impegna ad eseguirla a spese del **Concedente** computate mediante il prezziario della Regione Marche vigente al momento della realizzazione dell’intervento, applicando a tale prezziario uno sconto non inferiore al **22%.** In assenza di voce sul prezziario il **Concedente** disporrà un’analisi prezzi su cui applicare il medesimo sconto di cui sopra.

Per quanto attiene alla manutenzione straordinaria dovuta a:

* incidenti stradali
* atti di vandalismo
* danni arrecati da terzi

la stessa spetta al **Concessionario** sull’intero impianto e sarà stipulata apposita polizza assicurativa da parte del **Concessionario**. Il **Concessionario** dovrà esibire la suddetta polizza al **Concedente** prima del Collaudo amministrativo dei lavori.

Restano a carico del **Concedente** le spese di manutenzione straordinaria dovute a:

• modifiche normative

• modifiche provvisorie o permanenti agli impianti di illuminazione espressamente richieste (es. modifiche degli impianti conseguenti a modifiche della viabilità e/o rifacimenti di viabilità esistenti).

Il **Concessionario** si impegna ad eseguire le suddette lavorazioni nei suddetti casi, a spese del **Concedente** computate mediante il prezziario della Regione Marche vigente al momento della realizzazione dell’intervento, applicando a tale prezziario uno sconto non inferiore al **22%.** In assenza di voce sul prezziario il **Concedente** disporrà un’analisi prezzi su cui applicare il medesimo sconto di cui sopra.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria sull’intero impianto dovute a calamità naturali, le stesse restano a carico del **Concessionario** per i soli danni diretti dipendenti dalla gestione. In ordine alle calamità naturali si precisa tuttavia che il Comune **Concedente**, proprietario dell’impianto. continua a disporre di apposita polizza per la tutela del proprio patrimonio.

Il **Concessionario** manterrà in esercizio gli impianti di pubblica illuminazione nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali ed effettuerà un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi.

Perseguirà l’ottimizzazione energetica degli stessi:

- assicurando il rispetto dell’orario di funzionamento della rete;

- utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di risparmio energetico;

- proponendo interventi, anche extra-canone, migliorativi dell’efficienza e della qualità del servizio;

- ottimizzando i regimi di funzionamento;

- impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei livelli d’illuminazione attuali.

Il **Concessionario** garantirà il rispetto degli orari di funzionamento previsti dalla normativa.

In particolare, il **Concessionario** ha l’obbligo di garantire l’accensione della rete di pubblica illuminazione secondo la delibera AEEG ARG/elt 29/08 e di quanto altro definito in eventuali Delibere e Regolamenti Comunali.

Il servizio d'illuminazione pubblica sarà garantito per tutto l'anno.

Il **Concessionario** predisporrà, a richiesta, le apparecchiature e gli impianti oggetto del servizio per le visite periodiche degli Enti preposti al controllo, garantendo anche la dovuta assistenza durante l'espletamento delle visite stesse.

Il **Concessionario** assicurerà la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza sia della funzionalità, con l’obbligo di evitare qualunque situazione di pericolo o difformità dalla normativa.

Eventuali sospensioni programmate del servizio dovranno essere richieste e autorizzate dal **Concedente** per iscritto.

Durante il corso della concessione il **Concessionario** avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti anche a seguito di guasto e/o danneggiamento ancorché per causa non imputabile a negligenza del **Concessionario**.

Nel caso in cui si verifichi un danneggiamento a seguito di incidente stradale, calamità naturali (nei limiti sopra detti) e/o atti di vandalismo o similari, il **Concessionario** si obbliga ad effet-

tuare il ripristino dell’impianto secondo le tempistiche sopra riportate.

Le eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno esercitate direttamente dal **Concessionario**, senza onere alcuno per il **Concedente**.

La mancata individuazione dei responsabili comporta che gli oneri economici siano a carico del **Concessionario** secondo i limiti di copertura della polizza assicurativa All Risk che il **Concessionario** deve costituire secondo i limiti indicati nella relazione tecnica gestionale e tali da consentire il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del PEF.

Non ci potranno comunque essere richieste indennitarie a carico del **Concedente**.

**► Fornitura dell’energia elettrica**

Dalla data del verbale di consegna degli impianti decorrono l’avvio del servizio e l’obbligo di fornitura.

A partire da tale data decorre l’obbligo in capo al **Concedente** di erogare il canone.

Prima della data di avvio del servizio, il **Concessionario** deve provvedere alle volture a proprio nome dei contratti di fornitura di energia elettrica per l’illuminazione senza oneri aggiuntivi per l’**Amministrazione**, nonché, congiuntamente all’**Amministrazion**e, alla lettura dei relativi contatori.

Nei casi eccezionali di volture successive alla data di avvio del servizio, il **Concessionario** è tenuto a scontare, dalla prima fattura emessa, un importo corrispondente a quanto dovuto dall’**Amministrazione** al precedente fornitore di energia nel periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e le date delle volture, ovvero effettuare una nota di credito secondo la modalità richiesta dall’Amministrazione stessa.

Il **Concessionario** si obbliga a garantire la somministrazione continuata e non interrotta di energia elettrica in modo che l’impianto di pubblica illuminazione risulti pienamente funzionante. Il **Concessionario** deve effettuare il tempestivo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi nei confronti delle Società fornitrici, mantenere e pagare i contratti di fornitura.

**Art. 7 – Ulteriori Obbligazioni del Concessionario.**

Il **Concessionario** si impegna:

►ad avere una sede operativa nel territorio del Comune di Venarotta o nelle zone limitrofe per una distanza massima di 20 km dai confini comunali

► ad informare il concedente in relazione:

* + - * Ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di riduzione o sospensione in tutto o in parte della prestazione con indicazione della relativa causa attinente ai lavori di manutenzione, o per vizio per qualsiasi altra causa allorché non rientri tra i rischi a carico del **Concedente**.
			* Al radicamento di procedimenti stragiudiziali arbitrali e comunque di ADR da parte o nei confronti del **Concessionario**, soprattutto ove ne possa conseguire la impossibilità o incapacità al perfetto adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.
			* Ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere conseguenze pregiudizievoli alla gestione del contratto, ovvero alla capacità del **Concessionario** di adempiere perfettamente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente atto.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere rivolte al Responsabile del Procedimento o suo sostituto, anche provvisorio, nominato dal **Concedente**, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, con mezzi idonei a provarne l’avvenuta comunicazione (raccomandata a/r, pec, ecc.).

Il **Concessionario** s’impegna ad agire nell' osservanza e nel rispetto di leggi o regolamenti, anche in materia ambientale, inerenti alla sicurezza in senso lato edilizio, inerenti all'adempimento degli oneri contributivi assistenziali previdenziali e fiscali.

Si impegna inoltre a non avere pendenze debitorie nei confronti di propri dipendenti, di collaboratori o ditte ausiliare.

Il **Concessionario** è tenuto a prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie

le coperture assicurative previste dal D.lgs.n. 50/2016.

Il **Concessionario**, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì che ha preso piena conoscenza dello stato di fatto dell’impianto di Illuminazione Pubblica esistente e con la sottoscrizione del presente atto rilascia apposita dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune.

Il **Concessionario** non potrà quindi eccepire, durante l’espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che quelli configurati come causati da forza maggiore, ai sensi del Codice Civile.

Il **Concessionario**, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì che, al termine dei 25 anni tutti gli investimenti realizzati nel corso della concessione, saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune senza per questo prevedere canoni di riscatto.

Il **Concessionario** assume l’onere, a proprio rischio, di assicurare al soggetto **Concedente**, la costante utilizzazione di quanto realizzato, intendendosi per tale il perfetto godimento conseguente al funzionamento di quanto oggetto del presente contratto, conformemente agli standard richiesti dagli elaborati tecnici di gara.

Rimane in capo al **Concessionario** la gestione tecnica degli interventi per tutto il periodo della concessione, essendo la disponibilità (nel significato come sopra) degli stessi subordinata al loro corretto funzionamento in tutte le loro parti.

In particolare è a carico del **Concessionario** la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate, anche in seguito a danni causati da atti vandalici, incidenti stradali o di altro genere che determinino il danneggiamento dei prodotti installati o altre cause non imputabili al **Concessionario**.

Rimangono nelle facoltà del soggetto **Concedente**, il monitoraggio del funzionamento delle apparecchiature installate, nonché delle attività di regolazione, e degli orari di accensione e

spegnimento.

Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni di cui agli atti amministrativi e di gara.

**Art. 8- Obblighi del Concedente.**

A carico del **Concedente** sono posti i seguenti obblighi:

**►**Il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario effettuare per l'espletamento delle operazioni di manutenzione da realizzare sui beni oggetto di gestione

**►**Occupazione temporanea: sarà accordata gratuitamente al **Concessionario** e limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione degli impianti strumentali alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, l’occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi e i mezzi d’opera necessari all’esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione

**►**Effettuare puntualmente al **Concessionario** tutti i versamenti previsti al successivo art. 10 “Canone di Concessione”

**►**Consegnare le aree interessate dal seguente contratto pronte per le lavorazioni necessarie e libere da qualsiasi impedimento

**►**Concedere al personale del **Concessionario** l’accesso a tutte le parti interessate dall’installazione e dalla manutenzione

**►**Adottare tutti provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione e alla riuscita dell’intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al piano economico-finanziario presentato dal **Concessionario**

**►**Consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto del presente contratto

**►**Fornire al **Concessionario** tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per

una migliore esecuzione delle opere ed una più efficace ed economica gestione dell’impianto fatto salvo il rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali nonché dei casi di segreto professionale normativamente individuati

**►** Affidare tutte le operazioni di manutenzione straordinaria di propria competenza entro l’arco di 15 giorni; per i lavori che comportino lo spegnimento di alcuni impianti, l’**Amministrazione** corrisponderà l’intero canone al **Concessionario** per il periodo di interruzione facendo riferimento ai valori di cui al business plan di contratto relativamente al periodo di chiusura.

A titolo di esempio, il **Concedente** ha facoltà di chiedere le seguenti attività nell’ambito della manutenzione straordinaria da remunerarsi Extra Canone:

* adeguamento normativo per le normative emanate successivamente alla presentazione dell’offerta da parte del **Concessionario**
* adeguamento ed innovazione tecnologica
* attività connesse a ristrutturazioni/modifiche viabilistiche (es.: restringimenti, allargamenti, deviazioni di percorsi stradali)
* attività connesse a nuove infrastrutture viabilistiche (es.: costruzione di nuove strade, prolungamenti di strade esistenti, costruzione di nuovo parco, etc.)
* attività connesse a eventi temporanei o a valorizzazione di patrimonio di interesse storico, artistico, culturale, architettonico (ad es. luminarie)

Il **Concedente** è inoltre responsabile dei danni o pregiudizi conseguenti dalle sue attività anche per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori o ausiliari, e riferibili alle odierne obbligazioni contrattuali, per l’intera durata del contratto.

**Art. 9 – Responsabilità del Concessionario.**

Il **Concessionario** assume ogni tipo di responsabilità e quindi per i rischi connessi all’ adeguamento ed alla gestione dell’intero parco di illuminazione pubblica, ivi compresi (e a solo titolo esemplificativo) i sostegni, i quadri, le linee e tutto ciò che, ancorché non espressamente menzionato, sia comunque riconducibile all’oggetto della concessione ed alla prestazione conseguente per l'intera durata della concessione.

Resta esclusa qualsivoglia responsabilità per fatti, rischi ed eventuali danni che dovessero derivare da caso fortuito o forza maggiore, secondo la normativa vigente.

Il **Concessionario** rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della esecuzione a regola d’arte del contratto di concessione.

Resta espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e richiamati comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il **Concessionario**, rimane responsabile dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura arrecati al Soggetto **Concedente** e/o ad eventuali aventi causa e terzi, in conseguenza della propria attività anche per omissioni o per inadempimento delle obbligazioni contemplate nel presente contratto, per fatti sia dolosi che colposi anche imputabili ai collaboratori in genere , alle ditte ausiliarie e comunque a chiunque di cui esso si avvalga durante tutto il periodo di validità e per l'esecuzione del contratto di concessione.

Il **Concessionario** si impegna ad adottare, nell’espletamento dei servizi, lavori e forniture oggetto del presente contratto, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul **Concessionario**, restandone sollevato il **Concedente**, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. Il **Concessionario** si impegna a consegnare al **Concedente** copia della documentazione relativa alla sicurezza e la salute dei lavoratori, per il servizio oggetto del presente contratto, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il **Concessionario** assume la responsabilità della nomina e dell’adempimento delle funzioni di Responsabile per la sicurezza ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

**Art. 10 Canone di Concessione.**

Il **Concessionario** è remunerato con un corrispettivo, corrispondente al canone di concessione, soggetto a rivalutazione monetaria nei limiti e secondo le previsioni di seguito riportate.

Il canone di concessione annuo è determinato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario proposto in sede di gara e dalle risultanze di gara e risulta composto dalle seguenti quote:

A) Quota energia pari al 30% del totale del canone;

B) Quota manutenzione e gestione pari al 30% del totale del canone;

C) Quota investimento pari al 40% del totale del canone.

Il canone annuo risultante dall’aggiudicazione è pari a **EURO 83.332,26** (diconsi euro ottantatremilatrecentotrentadue//26)

Sulla componente relativa alla quota investimento può applicarsi l’iva al 10%.

Il corrispettivo di cui al presente articolo compensa tutti gli oneri generali e particolari ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni e forniture connesse.

L’obbligo di corresponsione del canone da parte del **Concedente** decorre dalla data del verbale di consegna dell’ impianto di pubblica illuminazione.

L’**Amministrazione** corrisponderà al **Concessionario** al momento dell’effettivo inizio dei lavori, una quota iniziale di € 49.750,00 comprensivo di I.V.A.( giusto ribasso dello 0,50% sull’importo stabilito in sede di gara pari a €. 50.000,00) detratto l’importo sostenuto dal Comune per la risoluzione del contratto con la società fornitrice dei riduttori di flusso (€. 5.000,00) e quindi l’importo definitivo di **€. 44.750,00** comprensivo di IVA.

Il canone annuo della concessione verrà riconosciuto al **Concessionario** :

≥ per i primi 3 anni della durata del contatto, in un’unica rata da pagarsi nel secondo mese dell’anno di gestione, fermo restando quanto stabilito in ordine alla decorrenza del pagamento

≥ per i restanti 22 anni di durata del contratto, in rate bimestrali previa emissione di regolare fattura elettronica entro la fine di ogni bimestre, da liquidare entro i successivi 60 giorni.

Le fatture elettroniche dovranno essere spedite al Comune di Venarotta con il seguente codice Univoco ufficio per la ricezione delle fatture (corrispondente al Codice Destinatario all’interno del file Fattura PA):UF4MRH

Le fatture elettroniche, inoltre dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

Il riferimento all’oggetto del presente contratto, il numero CIG: N. **8370418F6F**, il Codice Unico di Progetto (CUP): **C61D18000000002**

Le fatture altresì verranno liquidate con le modalità indicate nel vigente regolamento di contabilità.

Si fa presente che la liquidazione della fattura è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell’energia la cui dimostrazione è a carico del **Concessionario**.

La prima fattura corrispondente al primo canone annuale, sarà emessa l’ultimo giorno del mese di presa in carico da parte del concessionario dell’impianto.

Dopo 12 mensilità (1 anno), ed a seguire alle scadenze annuali, potrà essere applicato sulle fatture di nuova emissione l’aggiornamento del canone in aumento o diminuzione nel modo che segue:

* la quota energia (30% del canone) sarà aggiornata annualmente in funzione della variazione del prezzo dell’energia elettrica rispetto al prezzo di riferimento previsto dai documenti a base di gara pari a 0,190 €/kWh omnicomprensivo, al netto della sola IVA.

La variazione annua della quota energia all’anno i-esimo sarà calcolata come segue:

delta quota [%]= ((Pi [€/kWh] – 0,190 [kWh)] / 0,190 [kWh]) x 100



con delta quota [%] massimo = +/- 10%

dove

Pi è determinato sulla base dei prezzi pubblicati dall’Acquirente Unico, società pubblica interamente partecipata dal GSE, considerando la media ponderata dei prezzi in vigore per le tariffe di pubblica illuminazione in BT servizio di maggior tutela (variazione media riferita i quattro trimestri dell’anno di riferimento) inclusivo degli oneri, al netto della sola Iva

Pg è il prezzo di gara

Tale aggiornamento non potrà in ogni caso superare il limite del 10% in aumento o in diminuzione.

* la quota manutenzione e gestione (30% del canone), potrà essere aggiornata secondo l’aggiornamento ISTAT (indiceNIC- indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività –dati provinciali –beni energetici FOI ) e tale aggiornamento non potrà in ogni caso superare il limite dello 0,5% annuo in aumento o in diminuzione.
* la quota investimento (40% del canone), resterà fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione.

Per l’anno i-esimo, è previsto il calcolo del conguaglio delle singole quote del canone il primo mese dell’anno i+1 e potrà essere incluso nella fatturazione del primo bimestre dell’anno i+1.

**Incremento dei punti luce**

Nel caso in cui il concessionario prenda in gestione nuovi punti luce nel corso dell’anno, al di fuori dei nuovi offerti in sede di gara o eseguiti in forza del progetto esecutivo approvato (nuove lottizzazioni, ampliamenti ecc.), il canone annuale sarà aggiornato in aumento in proporzione all’aumento dei kW conseguenti all’aumento dei punti luci presi in consegna, con un importo pari alla quota canone per punto luce relativa alla fornitura energia e manutenzione.

La quota di aggiornamento del canone eventualmente come sopra dovuta, verrà riconosciuta nella rata successiva alla realizzazione dei lavori dei nuovi punti luce, in proporzione ai mesi effettivi dalla presa in consegna: 12/12 se presi in consegna a gennaio, 6/12 se presi in consegna a giugno ecc.

Analogamente si procederà, in detrazione, nel caso di dismissione dei punti luce esistenti. In tal caso (dismissione dei punti luce) verrà detratta dal canone di concessione solo la parte dei consumi e manutenzione mentre rimane fissa la quota investimento (laddove abbia interessato tale punto luce).

A partire dalla prima rata dell’anno successivo, il canone riconosciuto sarà quindi dato dalla somma aritmetica del canone iniziale con la quota di aggiornamento come sopra calcolata.

Si fa presente che qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del canone di concessione dovrà essere tempestivamente comunicata dal **Concessionario** al **Concedente** per il reperimento delle risorse economiche necessarie da iscrivere nel bilancio annuale di previsione.

L'Amministrazione estenderà la gestione del servizio oggetto di affidamento ad eventuali ulteriori impianti che dovessero essere realizzati nel corso della durata della concessione, il tutto alle stesse condizioni previste nella Concessione.

Si precisa che per le prestazioni di consulenza tecnico-gestionale, per i processi di informatizzazione e per tutti gli altri oneri a carico del **Concessionario** indicati nel presente contratto, la loro remunerazione deve intendersi compresa nei corrispettivi come definiti nel presente articolo.

Per i pagamenti effettuati in ritardo dopo la scadenza l’**Amministrazione** dovrà corrispondere al **Concessionario** un interesse di mora come previsto dalla normativa sul ritardo dei pagamenti pari alla percentuale fissata calcolata sull’importo della fattura e che sarà addebitato sulla fatturazione del bimestre successivo ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, il **Concessionario** è autorizzato a considerare risolto il contratto, a interrompere il servizio offerto (in base all’art. 1457 c.c.) previo preavviso scritto all’ **Amministrazione** di 10 (dieci) giorni ed a richiedere all’ **Amministrazione** tutti i danni subiti. In questo caso l’ **Amministrazione** è obbligata a versare in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla comunicazione fatta dal **Concessionario**, tutti gli importi relativi alle fatture emesse e non pagate, le fatture a risarcimento dei danni subiti e tutte le somme residue di cui alla voce Flussi di cassa netto n°1 riportato nel Business plan allegato al presente contratto.

L’ **Amministrazione** autorizza sin d’ora l’interruzione del servizio assumendo su di sé ogni responsabilità inerente alla stessa interruzione. Inoltre **l’Amministrazione** si obbliga a subentrare nei contratti di fornitura per l’eventuale continuazione del servizio.

I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall’esecutore nel rispetto della Legge n.136/2010.

Il **Concessionario** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal **Concedente** e dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

- il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al presente affidamento: **8370418F6F**;

- il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) relativo sempre al presente affidamento: **C61D18000000002.**

Il **Concessionario** ha comunicato che i pagamenti relativi al presente contratto dovranno essere effettuati, così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sul conto corrente dedicato di seguito indicato:

Conto Corrente presso Banco BPM – IBAN: IT39H0558420600000000005554

e che le persone delegate ad operare su di esso sono:

***Ing. Pasquale Ionta****, (c.f.: NTIPQL64M09E472R) nato a Latina il 09/08/1964*

Il **Concessionario** si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.

Il **Concessionario** si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione del relativo subcontratto. In mancanza di tale previsione il subcontratto s’intenderà nullo.

Il **Concessionario** si impegna altresì a trasmettere al **Concedente** copia di tali subcontratti.

Il presente contratto s’intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il **Concedente**, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, dovranno riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto (CUP). Il **Concedente** non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP. Il **Concessionario** dovrà inviare in allegato alle fatture la dimostrazione della regolarità dei pagamenti alla data di emissione della stessa nei confronti del fornitore dell’energia elettrica per opportuna verifica e controllo .

Il **Concedente** dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del **Concessionario**, a istituti di credito autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del D.Lgs.385/93 e s.m.i. La cessione, da effettuarsi nei modi e nei termini di legge, avrà effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla notifica ai sensi dell’art. 1264 c.c.

**Art. 11 Trasferimento di Proprietà**

Alla scadenza del Contratto e solo in caso di accertata regolarità nel pagamento del canone dovuto, il **Concedente** entrerà nel pieno possesso e proprietà di quanto oggetto del presente contratto sul quale il **Concessionario** non potrà comunque esercitare alcuna azione finalizzata alla tutela di pretesi crediti e/o diritti. Gli oneri anche fiscali per gli atti volti alla formalizzazione del trasferimento del possesso di quanto oggetto del presente atto sono a totale carico del **Concedente**.

 **Art. 12 Società di Progetto**

Il **Concessionario** ha facoltà di costituire una Società di Progetto nelle forme di società per azioni o a responsabilità limitata anche consortile, ai sensi dell’art. 184 del decreto Legislativo n.50/2016. La Società così costituita subentrerà automaticamente nel rapporto di concessione se questo sarà previsto nello scopo sociale, senza necessità di ulteriori adempimenti. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.

**Art. 13 Cauzioni e Polizze.**

**1]** A garanzia dei patti contrattuali il **Concessionario** ha costituito apposita garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del Codice, di importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, corrispondente al canone annuo (al netto di IVA) indicato precedentemente moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale (2.083.306,50), e quindi per €.208.330,65 ridotto del 50% in forza di certificazione di qualità agli atti per un importo definitivo di €. 104.165,33.

Detta garanzia è stata costituita sotto forma di polizza fidejussoria **n.IM000029028** del 30.06.2020 rilasciata dalla Compagnia City Insurance e con scadenza 29.06.2025.

La suddetta garanzia sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del Codice.

Tale garanzia, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2° C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Nel caso di inadempimenti contrattuali da parte del **Concessionario**, il **Concedente** potrà avvalersi di diritto della garanzia in proporzione all' entità dell’inadempimento accertato.

Il **Concessionario** si impegna a consegnare al **Concedente**, almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale della fidejussione e per tutta la durata della Concessione (25 anni), il rinnovo o un nuovo atto di fidejussione valevole per i cinque anni successivi ed avente un importo assicurato pari al 10% (diecipercento) dell’importo del canone annuo moltiplicato per i restanti anni di durata della Concessione ed a procedere in maniera analoga per ciascun quinquennio successivo, sino al termine della durata della Concessione.

La mancata presentazione della nuova fidejussione o del rinnovo costituirà grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione della presente concessione.

**2]** A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’impianto, il **Concessionario** ha costituito ai sensi dell’art. 183, comma 13 del Codice, apposita cauzione, con le modalità di cui all’art. 103 del Codice e nella misura del 10% (dieci percento) del costo annuo operativo di esercizio (€. 17.352,00)

Detta cauzione è stata costituita sotto forma di polizza fidejussoria **n.IM000029029** del 30.06.2020 rilasciata dalla Compagnia City Insurance e con scadenza 29.06.2025 e assicura l’importo pari al 10% (dieci percento) del costo annuo operativo di esercizio, indicato precedentemente moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale e quindi €. 43.380,00

La suddetta garanzia sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del Codice.

Tale garanzia, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2° C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Nel caso di inadempimenti contrattuali da parte del **Concessionario**, il **Concedente** potrà avvalersi di diritto della garanzia in proporzione all' entità dell’inadempimento accertato.

Il **Concessionario** si impegna a consegnare al **Concedente**, almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale della fidejussione e per tutta la durata della Concessione (25 anni), il rinnovo o un nuovo atto di fidejussione valevole per i cinque anni successivi ed avente un importo assicurato pari al 10% (diecipercento) dell’importo del costo annuo operativo di esercizio moltiplicato per i restanti anni di durata della Concessione ed a procedere in maniera analoga per ciascun quinquennio successivo, sino al termine della durata della Concessione.

La mancata presentazione della nuova fidejussione o del rinnovo costituirà grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione della presente concessione.

Nel caso di incameramento (totale o parziale) delle garanzie fideiussorie di cui ai punti 1] e 2], il **Concessionario** sarà tenuto a reintegrarle sino all’importo stabilito, entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione del **Concedente**, pena la risoluzione del contratto.

**3]** A garanzia della propria responsabilità civile verso terzi il **Concessionario** ha consegnato

Polizza stipulata con la Compagnia Unipol Sai –Ag. Roma n.1/30597/65/153987537 con relativa appendice. Il Concessionario si impegna a produrre prima dell’inizio dei lavori copia della documentazione attestante la vigenza delle suddette polizze.

Il **Concessionario** si impegna a consegnare al **Concedente**, annualmente, entro il mese successivo alla scadenza copia della documentazione attestante l’avvenuto rinnovo.

La mancata presentazione della nuova quietanza costituirà grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione della presente concessione.

**4]** Il **Concessionario** si impegna a produrre al Concedente, prima dell’inizio dei lavori, polizza di assicurazione ai sensi dell’art.103 comma 7 del Codice che copre i danni subiti dal **Comune Concedente** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**5]** Il **Concessionario** si impegna inoltre a consegnare, prima del Collaudo amministrativo dei lavori, copia di una polizza assicurativa a garanzia di tutte le responsabilità e i rischi nella fase di gestione e manutenzione di cui all’art.6.

La mancata presentazione della suddetta polizza costituirà grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione della presente concessione.

Il **Concessionario** assume, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni al **Concedente** o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al **Concessionario** stesso, o al suo personale, in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o a cause ad essi connesse.

Il **Concessionario** si obbliga a sollevare il **Concedente** da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi di cui al presente contratto, per imperizia o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il **Concedente** dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte

 dai crediti del **Concessionario** ed in ogni caso da questo rimborsate.

**Art. 14 Risoluzione del contratto**

Il contratto, fermo quanto previsto dall’art.176 del Codice dei Contratti, è da intendersi risolto di diritto anche per uno solo dei seguenti motivi:

Fallimento del **Concessionario** o della Società di progetto, ove costituita

Cessione totale o parziale della concessione affidata

L’**Amministrazione** può risolvere unilateralmente il contratto per colpa del **Concessionario**, in caso di grave inadempimento o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni previste negli articoli precedenti, procedendo secondo le modalità di legge, dopo formale diffida dell’ **Amministrazione** a rimuovere l’inadempimento o il ritardo. La diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni entro cui il **Concessionario** dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte.

Il **Concessionario** può risolvere unilateralmente il presente contratto in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi da parte dell’**Amministrazione**, ivi compreso il ritardato pagamento del canone pattuito. In tal caso il **Concessionario**, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto in danno ex art. 1456 c.c. e interrompere il servizio offerto.

Inoltre l’**Amministrazione** ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al **Concessionario** con raccomandata A/R scritta o pec, per i seguenti motivi:

-Interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche non consecutivi nell’arco di due anni, o 10 giorni consecutivi

-Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti

-Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze

-Gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

Il **Concessionario** ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’**Amministrazione** con raccomandata A/R scritta o pec, per i seguenti motivi:

* Alterazione, modifiche, manomissioni delle apparecchiature di misura e di regolazione installate presso l’impianto da parte dell’**Amministrazione**;
* Cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali eccezionali, guerre sommosse o scioperi, contingentamento dei combustibili o interruzione dei trasporti).

Ad eccezione della risoluzione per cause di forza maggiore, il **Concessionario** avrà diritto ad un corrispettivo di risoluzione pari al corrispettivo previsto nei casi di recesso.

Le parti potranno in ogni momento, recedere unilateralmente dal presente contratto, ferma l’applicazione delle norme codicistiche al riguardo.

Per quanto non previsto, si rimanda alle norme del Codice Appalti in materia di risoluzione e recesso.

**Art. 15 Penali**

Gli inadempimenti contrattuali, ferme restando le responsabilità del **Concessionario** di rilevanza civile e/o penale, che comportassero disservizi, comporteranno la riduzione del compenso pattuito, sia per la riduzione della prestazione sia per l'eventuale danno conseguente, nonché l’applicazione delle penali sotto indicate o provvedimenti;

a tale riguardo si specifica che:

Cg = è da intendersi come quota giornaliera

Ca = è da intendersi come Canone annuo riferito all’anno in cui si verificano gli inadempimenti

Cg = è da intendersi come Ca/365

**A) Ritardi sull'ultimazione dei lavori di riqualificazione.**

In caso di ritardo non giustificato nella presentazione della progettazione o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini previstiall’ *Art. 6 – Obbligazioni del Concessionario. ► Fase di progettazione / esecuzione lavori di adeguamento* , verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari ad 1/1000 dell’importo complessivo dei lavori desunto dal progetto esecutivo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso l'**Amministrazione** il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest'ultimo.

**B) Ritardi sul servizio**

Il **Concessionario** ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire il rispetto delle tempistiche di cui all’*Art. 6 – Obbligazioni del Concessionario. ► Fase di gestione e manutenzione*  lettere a-b-c-d, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto.

Qualora venissero rilevati dall'**Amministrazione** dei punti luce spenti per un periodo superiore a quanto stabilito al precedente Art.6, sarà facoltà della stessa applicare una penale per il mancato rispetto dei tempi di riparazione riportati.

Le penali applicabili sono le seguenti:

1% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento

(intervento di emergenza Art. 6 lettera a)

1% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento

(intervento urgente Art. 6 lettera b)

1% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento

(intervento ordinario Art. 6 lettera c)

5% Cg -per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino

(Art. 6 lettera d)

5% Cg -per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino

(intervento programmabile Art. 6 lettera e)

**C) Ritardi di accensione e anticipi di spegnimento degli impianti**

Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla normativa vigente in tema di illuminamento minimo a garanzia della sicurezza stradale e per diverse categorie di strade, incroci e punti critici.

Qualora l’operazione di accensione venisse ritardata e quella di spegnimento anticipata, di oltre venti minuti rispetto alle condizioni stabilite nella proposta, verrà applicata una penale pari a 2% Cg per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza; per l’applicazione di questa penale l’inconveniente deve presentarsi per più di 6 giorni continuativamente.

Per il mancato mantenimento dei livelli di illuminamento, sarà applicata una penale di 0,5 % Cg ogni notte astronomica di disservizio.

**D) Mancato pagamento bollette fornitura energia elettrica.**

Per il ritardato pagamento delle bollette di fornitura dell’energia elettrica non è prevista penale, essendo il **Concessionario** contrattualmente legato da apposito contratto di fornitura con la società distributrice, a cui risponderà in toto su eventuali omissioni. L’**Amministrazione** tuttavia, sarà tutelata su eventuali disservizi di erogazione dovuti a mancati pagamenti, dalle seguenti clausole:

La liquidazione del canone mensile sarà effettuato previa comprovata liquidazione delle bollette emesse relative al mese precedente da parte del **Concessionario**.

Col perdurare del ritardo sui pagamenti, al fine di scongiurare la sospensione dell’erogazione dell’energia, l’**Amministrazione** non effettuerà la liquidazione della quota canone, che andrà devoluta alla società erogatrice. Nel caso, l’**Amministrazione** si riserva di richiedere ristoro dei danni e disservizi causati dal concessionario inadempiente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al **Concessionario** dal **Concedente**; il **Concessionario** potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al **Concedente** nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili, dal **Concedente** per giustificato motivo, saranno applicate al **Concessionario** le penali come sopra indicate. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il **Concessionario** dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte del **Concedente** di risolvere immediatamente il contratto con il **Concessionario** in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. Al **Concessionario** sarà imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di gestire gli impianti con personale proprio od esterno, e di garantire il servizio del presente contratto. Per gli importi dovuti a tale titolo, l'**Amministrazione** avrà la facoltà di avvalersi sul credito e sulla cauzione.

L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell’importo del corrispettivo annuale dovuto al **Concessionario**; se ciò dovesse accadere il **Concedente** potrà risolvere il contratto in danno del contraente. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo del canone dovuto al concessionario in occasione del primo pagamento utile successivo all’irrogazione della penale.

**Art. 16 –Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici**

La presente concessione è fatta e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contemplati nel presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne costituiscono parte integrante:

* Progetto di fattibilità tecnica posto a base di gara
* Altri documenti posti a base di gara: relazione descrittiva e relazione generale del servizio, relazione tecnico specialistica, piano degli interventi, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi; computo metrico estimativo, piano di manutenzione; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; gestione e piano economico-finanziario
* Documentazione dell’offerta tecnica ed economica del Concessionario
* Progetto esecutivo una volta approvato

Si allega la documentazione richiamata nei punti precedenti che viene sottoscritta dalle parti unitamente a me Segretario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Non viene altresì allegato al presente atto il Disciplinare di gara quale documento che ne costituisce comunque parte integrante e sostanziale esso pure, ed al quale le parti rimandano per ogni e qualsiasi parte dal presente atto non espressamente o diversamente disciplinata.

**Art. 17 -Domicilio del concessionario**

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio nelle rispettive sedi sopra indicate.

**Art. 18 –Subappalto**

È autorizzato come previsto dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 19 – Modifiche - Rinvio.**

In caso di discordanza tra parti del presente contratto e gli allegati o gli atti richiamati prevalgono le prime, fatta eccezione di quanto contenuto nel progetto esecutivo che avrà prevalenza su quanto contrastante con le presenti disposizioni.

Il presente contratto potrà essere modificato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 175 del Codice.

Il **Concedente** avrà la facoltà di disporre modifiche sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento, purché tali modifiche non alterino la natura generale della Concessione.

Il presente contratto potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiamata, a quella allegata, alle norme vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 20 -Trattamento dei dati personali**

L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa il **Concessionario** che tratterrà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Questa **Amministrazione** ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Cestarelli Office, con sede legale in Porto S. Giorgio (FM), Via G.Galilei n.6 , P.Iva 1900720432, per il tramite del referente Dott. Francesco Mariani, nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Email: rpd@umtronto.it.

**Art. 21 –Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti sull’esecuzione, interpretazione e risoluzione del contratto, è competente esclusivamente il foro di Ascoli Piceno.

 È escluso al riguardo il giudizio arbitrale.

Si applicano comunque le procedure previste dal Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. in materia di accordo bonario.

È possibile ed auspicabile ricorrere alla negoziazione assistita.

**Art. 22 –Spese**

Sono a carico del **Concessionario** tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, che è stipulato in forma pubblica amministrativa. Le parti mi richiedono la registrazione dello stesso.

Il Concessionario ha già corrisposto la somma di €. 5.473,46 relativa ai costi di gara per € 758,91 e alla spese contrattuali per cui se ne rilascia quietanza.

**Art. 23–Codici**

Il **Concessionario** con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l’Ente consegna, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento Comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 10/2020.

Il **Concessionario** si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’**Amministrazione**, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Rogante redatto con mezzi informatici. Se ne dà lettura alle parti le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 DPCM 22.02.2013 dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne avuto conoscenza.

In presenza delle parti, io Segretario comunale ufficiale rogante Dott. Pierluigi Grelli ho firmato il documento informatico con firma digitale.

***IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VENAROTTA – Amministrazione Concedente (Geom. Gino Santoni)***

***IL CONCESSIONARIO Free Energy Saving Srl (Ing. Pasquale Ionta)***

***IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Pierluigi Grelli)***